

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare gli artt. 3 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica degli artt. 3 e 5 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>Elezione del Presidente e del Vice Presidente</p> <p>1. L'Assemblea Federale, per la elezione del Presidente e del Vice-Presidente della F.I.G.C., vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale, sia per l'una che per l'altra carica, almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata, dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti.</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo di ciascuna Lega è tenuto a presentare le candidature che sono risultate maggioritarie sulla base delle indicazioni proposte dalle rispettive Assemblee ovvero, per la Lega Nazionale Dilettanti, dal complesso delle Assemblee delle Divisioni e dei Comitati.</p> <p>3. Le candidature alla carica di Presidente della F.I.G.C. debbono essere accompagnate da un documento indicante i programmi che il candidato intende realizzare nel corso del quadriennio olimpico.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 3</p> <p>Elezione del Presidente e dei Vice Presidenti</p> <p>1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea della FIGC.</p> <p>2. I candidati all'elezione di Presidente federale devono presentare la candidatura mediante comunicazione alla Segreteria federale almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. Le candidature a Presidente federale devono essere accompagnate da un documento programmatico sulle attività della FIGC per il quadriennio olimpico e dall'accredito della candidatura, senza vincolo di mandato, da parte di almeno la metà più uno dei delegati assembleari di almeno una Lega o una Componente tecnica.</p> <p>3. L'elezione del Presidente federale avviene al primo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di tre quarti dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al secondo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. L'elezione avviene al terzo scrutinio quando un candidato riporti la maggioranza dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Se al terzo scrutinio tale maggioranza non è conseguita si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale di voti espressi. È eletto il candidato che ottiene</p> |

la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai Delegati componenti l'Assemblea. Tutte le votazioni di cui al presente comma avvengono con voto segreto e ponderato ai sensi dell'art. 20, comma 2 dello Statuto Federale.

4. Il Presidente resta in carica per un quadriennio e può essere riconfermato. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica, salvo quanto disposto dall'art. 24, comma 11, dello Statuto Federale. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

5. Per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente è confermato qualora venga eletto al primo scrutinio ai sensi del precedente comma 3. Il Presidente uscente, nel caso in cui non raggiunga, in prima votazione, la maggioranza di cui al comma 3, potrà partecipare alla seconda votazione a condizione che nella prima votazione abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai delegati componenti l'Assemblea, e abbiano partecipato almeno altri due candidati. In tal caso si procede al ballottaggio tra il Presidente uscente e l'altro candidato che abbia riportato tra gli altri la più elevata somma percentuale di voti validamente espressi dai componenti l'Assemblea.

È eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei 2/3 dei voti validamente espressi dai delegati componenti l'Assemblea. In mancanza anche di una sola delle suddette condizioni, il Presidente uscente non potrà concorrere alla successiva votazione che si effettuerà secondo quanto previsto dal comma 3.

Il Presidente uscente, ove non eletto, non potrà ricandidarsi nell'Assemblea successiva.

6. In caso di decadenza o impedimento non temporaneo del Presidente federale, decade immediatamente l'intero Consiglio federale. In caso di dimissioni del Presidente federale,

decadono immediatamente il Presidente e l'intero Consiglio federale. L'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Presidente federale e dal Consiglio federale. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente federale, l'espletamento dell'ordinaria amministrazione è garantita in prorogatio dal Vice Presidente federale e dal Consiglio federale. In ogni caso, l'Assemblea viene convocata senza indugio ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello Statuto federale.

7. Nella prima riunione utile, il Consiglio federale elegge due Vice Presidenti. I Consiglieri federali interessati presentano in tale sede, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la loro candidatura a Vice Presidente Federale.

Ciascun Consigliere federale può esprimere al massimo due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente che consegue il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello designato dal Presidente, assume la carica di Vice Presidente vicario.

Eletto il Vice Presidente Vicario, qualora tra gli altri candidati vi sia parità di voti, si procede al massimo a cinque ulteriori votazioni, fino a quando non viene eletto l'altro Vice Presidente. In questa fase ciascun Consigliere federale può esprimere una sola preferenza. Il candidato che consegue il maggior numero di voti è eletto Vice Presidente. In caso di ulteriore parità, dopo cinque votazioni, assume tale carica il più anziano di età.

8. In caso di dimissioni o decadenza dei due Vicepresidenti o di un Vice Presidente, il Consiglio federale procede alla sostituzione secondo le modalità di cui al comma 7, con il sistema della doppia preferenza se le cariche da sostituire sono due e della preferenza unica se la carica da sostituire è singola.

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Elezione del Presidente della Corte Federale</p> <p>1. L'Assemblea Federale per la elezione del Presidente della Corte Federale vota sulle candidature presentate alla Segreteria Federale dai Consigli Direttivi della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C e della Lega Nazionale Dilettanti almeno cinque giorni liberi prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata.</p> | <p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p>Elezione del Presidente della Corte Federale Elezione dei componenti del Comitato di Presidenza</p> <p>1. Il Comitato di presidenza è composto dal Presidente federale, dal Vice Presidente vicario, e da tre componenti del Consiglio federale eletti in seno allo stesso in modo da assicurare complessivamente la presenza di due rappresentanti delle Leghe professionistiche, uno della Lega nazionale dilettanti ed uno delle Componenti tecniche.</p> <p>2. Gli interessati presentano in Consiglio Federale, prima dell'apertura delle operazioni di voto, la propria candidatura a componente del Comitato di Presidenza.</p> <p>3. Vigè il sistema della preferenza unica per singola area, ad eccezione del caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche. In tale ipotesi ed esclusivamente per detta area, possono esprimersi due preferenze. La votazione avviene a scrutinio segreto.</p> <p>4. Salvo quanto in appresso, è eletto per ciascuna area di rappresentanza, il candidato che, in tale ambito, consegue il maggior numero di voti. Nel caso in cui debbano eleggersi due rappresentanti delle Leghe professionistiche, sono eletti, per detta area, i due candidati che conseguono nell'ordine il maggior numero di voti. In ipotesi di parità di voti fra candidati appartenenti alla stessa area, si procede ad una nuova votazione per tale area. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.</p> |
|--|---|

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

| VECCHIO TESTO | NUOVO TESTO |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Divieto di scommesse e obbligo di denuncia</p> <p>1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.</p> <p>2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.</p> <p>3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a due anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.</p> <p>4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.</p> <p>5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in</p> | <p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Divieto di scommesse e obbligo di denuncia</p> <p>1. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.</p> <p>2. Ai soggetti dell'ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali organizzati nell'ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC. Ai predetti è altresì fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona, presso i soggetti autorizzati a riceverle, relativamente a gare delle competizioni in cui militano le loro squadre.</p> <p>3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell'ordinamento federale, per i dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a due anni e dell'ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.</p> <p>4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito con l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.</p> <p>5. I soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in</p> |

| | |
|--|--|
| <p>essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.</p> <p>6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.</p> | <p>essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l'obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.</p> <p>6. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell'ammenda non inferiore ad euro 15.000,00.</p> |
|--|--|

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/A

Il Consiglio Federale

- Vista la modifica all'art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art 31 al Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti

Art. 31 I campi di giuoco

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a

quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario per i Campi Sportivi, competente per ciascuno dei Comitati, delle Divisioni e dei Dipartimenti. Il Fiduciario per i Campi Sportivi è nominato, a seconda delle competenze, dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario per i Campi Sportivi può avvalersi della collaborazione di uno o più Vice Fiduciari, nominati a seconda delle competenze dal Presidente della Lega Nazionale Dilettanti e dai Presidenti dei Comitati e delle Divisioni. Il Fiduciario e gli eventuali Vice Fiduciari durano in carica per due Stagioni Sportive, salvo revoca della rispettiva nomina.

2. La competenza dell'omologazione dei campi di giuoco in erba artificiale è demandata esclusivamente alla "Commissione Impianti Sportivi in Erba Artificiale della L.N.D."

3. I Fiduciari ed i Vice Fiduciari devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio: Diploma di Istituto Tecnico per Geometri, Diploma di Perito Industriale, Laurea in Ingegneria Civile, Laurea in Architettura. Possono essere altresì nominati Fiduciari o Vice Fiduciari coloro che, seppur privi dei predetti titoli di studio, hanno ricoperto tale incarico per almeno cinque stagioni sportive.

4. I campi da gioco, per essere omologati, devono essere conformi a quanto stabilito dalle "Regole del Giuoco" e "Decisioni Ufficiali" e ai requisiti indicati dalle norme sull'ordinamento interno della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

A) Per l'attività organizzata dal Dipartimento Interregionale

- Campionato Nazionale Serie D

I campi di giuoco devono essere rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge e ottenere il visto rilasciato dalla Commissione Provinciale di vigilanza. Devono, inoltre, possedere le caratteristiche e i requisiti previsti dal "Regolamento Impianti Sportivi". Gli impianti di nuova costruzione devono essere dotati di un campo avente dimensioni non inferiori a mt. 105 x 65. In casi eccezionali, le misure dei campi possono essere ridotte fino a 100 mt. per la lunghezza e fino a 60 mt. per la larghezza.

- Campionato Nazionale Juniores

a) Terreni di giuoco

Gli impianti di giuoco debbono essere dotati di un campo aventi dimensioni non inferiori a mt. 60x100.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Debbono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali e dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano:

a) Terreni di giuoco

- Campionato di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60x100. E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

- Campionato di 1^a e 2^a categoria – Campionato Regionale Juniores “Under 18”: misure minime mt. 50x100.

Per i terreni di giuoco delle squadre di 1^a e 2^a categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza non superiore al ~~2%~~ 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- Campionato di 3^a categoria, 3^a categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 3^a categoria- “Under 18 e Attività Amatori: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

b) Spogliatoi

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di 2^a categoria, di 3^a categoria, di 3^a categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 18”, di 3^a categoria – “Under 18”, ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

c) Recinzioni

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo. Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.) deve risultare una distanza minima di mt. 1,50 (campo per destinazione).

C) Per l'attività svolta nell'ambito del Dipartimento Calcio Femminile:

a) Terreni di giuoco

- Campionati Nazionali: misure minime mt. 60x100.

- Campionati Regionali: misure minime mt. 45x90.

E' ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

D) Per l'attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque:

a) Gli impianti

Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo “Regolamento Impianti sportivi” ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La Divisione Calcio a Cinque può fissare annualmente le capienze minime degli impianti. I rettangoli di giuoco devono essere piani, rigorosamente orizzontali con una pendenza massima tollerata dello 0,5% nella direzione degli assi, rispondenti alle “Regole del Giuoco”.

b) Terreni di giuoco

I campi devono avere le dimensioni di seguito indicate:

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A” non è consentito l'uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 38, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

E' consentita la tolleranza del 3% delle misure minime con esclusione delle gare di play off e play out.

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “A2” non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Lunghezza minima mt. 36, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 18, massima mt. 22;

Per le Società promosse al Campionato Nazionale di Serie A2 è consentita, per la sola Stagione Sportiva successiva, la tolleranza del 3% delle misure minime, con esclusione delle gare di play-off e/o play-out.

Per le gare del Campionato Nazionale di Serie “B” e del Campionato Nazionale Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. I campi devono essere coperti e avere le seguenti misure:

Campi al coperto

Lunghezza minima mt. 32, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 16, massima mt. 22.

- Campionati Regionali e Provinciali:

Campi al coperto:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15 , massima mt. 22;

Campi scoperti:

Lunghezza minima mt. 25, massima mt. 42;

Larghezza minima mt. 15, massima mt. 22.

c) Spogliatoi

Gli spogliatoi debbono essere ubicati all’interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l’arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Cinque, possono essere ubicati anche all’esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

d) Recinzioni

Il recinto di giuoco, quando obbligatorio, deve essere protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

e) Campo per destinazione

Tra le linee perimetrali e il rettangolo di giuoco e un qualunque ostacolo, deve esserci uno spazio piano e al medesimo livello, della larghezza m. 1,00, denominato “campo per destinazione”. Per le Società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti o che usufruiscono degli stessi, è consentita la tolleranza di cm. 10.

5. Ogni modifica da apportare ai campi di giuoco dopo l’omologazione deve essere autorizzata dal competente Comitato o Divisione o Dipartimento. Dopo la nuova omologazione, il relativo verbale deve essere affisso nello spogliatoio dell’arbitro. In assenza di modifiche, le omologazioni devono in ogni caso essere effettuate ogni quattro stagioni sportive.

6. Le porte, nelle gare ufficiali, devono essere munite di reti regolamentari.

7. Le società ospitanti sono tenute a mettere a disposizione degli assistenti all’arbitro le prescritte bandierine di mt. 0,45 x 0,45 con asta della lunghezza di mt. 0,75.

8. Le società ospitanti sono tenute a dotare il terreno di giuoco di due panchine sulle quali devono prendere posto, durante le gare, le persone ammesse in campo. Esse sono altresì tenute a predisporre, per gli ufficiali di gara e per le squadre, materiale sanitario adeguato e mettere a disposizione un numero di palloni efficienti, sufficiente per la disputa della gara.

9. E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti.



Roma, 29 gennaio 2013

Protocollo: 3666/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°36

OGGETTO: Applicabilità dell'addizionale comunale IRPEF ai compensi ai dilettanti ex art. 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni – Risoluzione n. 106/E dell'11 dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate"

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 4-2013 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma 24 gennaio 2013
prot. n. 11.849

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B
LEGA PRO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 4 – 2013 elaborata dall'Ufficio Studi Tributari di questa Federazione, avente per oggetto "Applicabilità dell'addizionale comunale IRPEF ai compensi ai dilettanti ex art. 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni – Risoluzione n. 106/E dell'11 dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE
F.to Giancarlo Abete

24 gennaio 2013

prot. n. 11.849

**UFFICIO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 4-2013**

Oggetto: Applicabilità dell'addizionale comunale IRPEF ai compensi ai dilettanti ex art. 25, comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni – Risoluzione n. 106/E dell'11 dicembre 2013 dell'Agenzia delle entrate"

Con la Risoluzione n. 106/E dell'11 dicembre 2012, l'Agenzia delle entrate si è espressa in ordine all'applicabilità dell'addizionale comunale all'IRPEF ai compensi ex art. 25, comma 1 della legge n. 133/99, eccedenti l'importo di € 7.500, ivi compresi quelli tra 7.500 e 28.158,28 euro, ai quali è stata finora applicabile soltanto la ritenuta IRPEF – a titolo d'imposta – nella misura del primo scaglione di reddito, oltre, ovviamente, l'addizionale regionale.

Le conclusioni cui è pervenuta l'Agenzia delle entrate divergono da quelle espresse in passato con la nota n. 2006/194546 del 9 dicembre 2006, con la quale la stessa Agenzia delle entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -, aveva risposto ad un'istanza della FIGC – Lega Nazionale Dilettanti – che aveva sollevato il problema, in quanto sostituto d'imposta, conseguente alla impossibilità di evidenziare nel mod. 770 semplificato gli importi relativi alle addizionali comunali da applicare ai compensi in argomento.

Con la predetta nota l'Agenzia delle entrate aveva espresso il parere – nell'ambito della consulenza giuridica di cui alla Circolare n. 99/E del 18 maggio 2002 – che ai suddetti compensi non dovesse applicarsi l'addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF.

Ciò in quanto la determinazione dell'aliquota di compartecipazione, ai fini dell'applicazione dell'addizionale comunale, è subordinata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 360 del 1998, all'emanazione di uno o più decreti adottati dal MEF, di concerto con il Ministero dell'interno, entro il 15 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

Ne consegue, rilevò l'Agenzia delle entrate nella nota del 2006, che "fino a quando gli stessi non interverranno a determinare l'aliquota di compartecipazione comunale

all'IRPEF, il riferimento contenuto nel citato articolo 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, *alle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche*, deve intendersi riferito alla sola addizionale regionale"

Nel quesito a suo tempo avanzato all'Agenzia delle entrate dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, era stato, peraltro, correttamente rilevato che sui compensi assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta, soltanto il sostituto d'imposta può procedere all'applicazione ed al successivo versamento delle addizionali dal momento che il percipiente non deve dichiarare, ai fini della determinazione del reddito IRPEF, i compensi percepiti a titolo d'imposta che, invece, vanno considerati ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito sempreché lo stesso sia titolare di altri redditi.

A conferma di quanto sopra, la modulistica fiscale (Mod. UNICO e relative istruzioni al quadro RL e Mod. 770) non ha finora evidenziato dove allocare eventuali addizionali comunali sui compensi in argomento assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta mentre per l'addizionale regionale sussiste apposita evidenziazione.

Tanto premesso, prendendo atto del contenuto della Risoluzione n. 106/E dell'11 dicembre 2012, che, anche a seguito di parere espresso al riguardo dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sovverte il precedente indirizzo, sui compensi in oggetto, che superano i 7.500 euro nell'anno solare, oltre alla ritenuta IRPEF nella misura del primo scaglione di reddito (23%) ed all'addizionale regionale, andrà applicata l'addizionale comunale.



Roma, 29 gennaio 2013
Protocollo: 3670/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°37

OGGETTO: Comunicazione dati IVA relativi all'anno 2012 o dichiarazione annuale IVA 2013 entro il 28 febbraio 2013 – Invio entro il 28 febbraio 2013 dei CUD e delle certificazioni dei compensi erogati nel 2012

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 5-2013 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma 28 gennaio

prot. n. 11.853

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

LEGA PRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 5 – 2013 elaborata dall'Ufficio Studi Tributari di questa Federazione, avente per oggetto “Comunicazione dati IVA relativi all'anno 2012 o dichiarazione annuale IVA 2013 entro il 28 febbraio 2013 – Invio entro il 28 febbraio 2013 dei CUD e delle certificazioni per compensi erogati nel 2012”, con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE

F.to Giancarlo Abete

28 gennaio 2013
prot. n. 11.853

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 5- 2013

Oggetto: Comunicazione dati IVA relativi all'anno 2012 o dichiarazione annuale IVA 2013 entro il 28 febbraio 2013 – Invio entro il 28 febbraio 2013 dei CUD e delle certificazioni dei compensi erogati nel 2012

Si ricorda che il prossimo 28 febbraio scade il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle entrate della **Comunicazione annuale dei dati IVA**, relativamente all'anno 2012.

Sono esonerate, comunque, dall'obbligo della predetta comunicazione le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per la legge n. 398/91, in quanto le stesse sono esenti dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA.

Come per l'anno 2012, sono esonerati dalla Comunicazione in oggetto, i soggetti che, entro il mese di febbraio 2013, presentano la dichiarazione IVA 2013 relativa all'anno 2012.

Si richiama, al riguardo, la Circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011, con la quale **l'Agenzia delle entrate**, nel precisare che con la comunicazione dei dati annuali IVA *vengono forniti all'Amministrazione finanziaria i dati IVA sintetici relativi alle operazioni effettuate nell'anno precedente, che costituiscono anche una prima base di calcolo per la determinazione delle risorse proprie da versare al bilancio comunitario* e che con la comunicazione medesima **il contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell'imposta dovuta che avverrà solo attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale**, ritenendo penalizzante l'esclusione dalla possibilità di presentare la dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio, prevista dalle disposizioni vigenti per quei contribuenti che non possono presentare la dichiarazione IVA al di fuori della dichiarazione unificata, ossia coloro che riscontrano un conguaglio annuale a debito, **ha stabilito**, nell'ottica della semplificazione degli adempimenti IVA, *che la possibilità di non comprendere la dichiarazione IVA in quella unificata possa essere riconosciuta nei confronti di tutti i contribuenti*.

Pertanto, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi d'imposta possono presentare la dichiarazione IVA entro il mese

di febbraio di ciascun anno e, in tale ipotesi, sono esonerati dall'obbligo di presentazione della comunicazione annuale dei dati IVA.

La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA comporta che il versamento del saldo annuale debba essere effettuato entro il prossimo 16 marzo in un'unica soluzione ovvero rateizzando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima. E', pertanto, preclusa la possibilità di effettuare i versamenti IVA entro le scadenze del modello UNICO.

I soggetti che presentano la dichiarazione IVA nel mese di febbraio 2013 possono utilizzare in compensazione il credito IVA superiore ad € 5.000 a partire dal 16 marzo 2013.

Si ritiene, poi, opportuno ricordare che, a far tempo dal 1° febbraio 2010, è stata introdotta la nuova disciplina in materia di compensazione dei crediti IVA e che la stessa disciplina non interessa le compensazioni cd. **verticali** (utilizzo del credito IVA per IVA dovuta) ma soltanto le compensazioni cd. **orizzontali**, cioè qualora il credito venga portato in compensazione con altri tributi, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F 24.

A tale riguardo si ricorda la corretta procedura per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA risultanti dalla dichiarazione:

-per importi complessivi superiori ad € 5.000 e fino ad € 15.000 annui, la compensazione del credito IVA, può essere effettuata dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (*il 16 marzo per le dichiarazioni presentate nel mese di febbraio 2013*);

-per importi complessivi annui superiori ad € 15.000, l'utilizzo in compensazione è subordinata alla presenza del Visto di Conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.

Invio CUD e certificazioni

Si ricorda che entro il 28 febbraio 2013 deve essere inviato ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di reddito assimilato a quello dipendente il **CUD relativo alle erogazioni effettuate nell'anno 2012**; sempre entro il 28 febbraio p.v. devono, inoltre, essere inviate le **certificazioni attestanti gli emolumenti erogati** nel medesimo anno 2012 a lavoratori autonomi, occasionali e percettori di redditi diversi.



Roma,

6 febbraio 2013

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

Protocollo:

3824/CT/MC/sc

CIRCOLARE N°39

OGGETTO: Errata-corrige Circolare FIGC-UST N.1 del 16 gennaio 2013

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 6-2013 dell'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., inerente l'oggetto.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

Roma 4 febbraio

prot. n. 11.874

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

LEGA PRO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 6 – 2013 elaborata dall'Ufficio Studi Tributari di questa Federazione, avente per oggetto "Errata-corrige Circolare FIGC-UST n. 1 del 16 gennaio 2013 ", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE

F.to Giancarlo Abete

Roma, 4 febbraio 2013
prot. n. 11.874

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

Circolare n. 6- 2013

Oggetto: Errata-corrigge Circolare FIGC-UST n. 1 del 16 gennaio 2013-

Con la Circolare FIGC-UST n. 1 del 16 gennaio u.s. sono state riportate alcune scadenze aventi riferimento all'anno 2012, che, peraltro, hanno subito modifiche con alcune norme emanate nel corso dello stesso anno 2012.

In particolare:

-Gennaio - Per la compensazione dei crediti IVA è stato indicato l'importo "superiori ad € 10.000", mentre, con effetto dal 2 marzo 2012 (D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito nella legge n. 44 del 26 aprile 2012) il suddetto limite è stato fissato in € 5.000. A tale riguardo, vedasi anche la Circolare FIGC-UST n. 5 del 28 gennaio 2013;

-31 gennaio- E' stato indicato l'obbligo di comunicare in via telematica all'Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore ad € 25.000 effettuate nel 2012.

Va precisato che detto obbligo valeva soltanto per il 2012 e relativamente alle fatture emesse nel 2010.

-30 aprile -E' stato erroneamente indicato il termine del 30 aprile 2013 per le comunicazioni delle operazioni superiori ad € 3.000, obbligo peraltro abolito, come evidenziato di seguito nella stessa Circolare n. 1, a seguito dell'introduzione dell'obbligo dell'invio, **entro il 30 aprile**, all'Agenzia delle entrate, della comunicazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura effettuate nel 2012 dai soggetti passivi IVA nei confronti di ciascun cliente e fornitore a prescindere dall'importo dell'operazione nonché delle cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura effettuate nel 2012, di importo pari o superiore ad € 3.600 IVA compresa. Sono esclusi dall'obbligo, tra l'altro, gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nella sfera istituzionale.

All'adempimento sono tenute anche le associazioni sportive dilettantistiche che optano per la legge n. 398/91.

Trattasi, in sostanza del ripristino dell'elenco clienti e fornitori.

La comunicazione va fatta esclusivamente in via telematica e va compilata in base a tracciati che dovranno essere divulgati dall'Agenzia delle entrate.



Roma,

COMUNICATO UFFICIALE N°172
COPPA ITALIA DILETTANTI 2012/2013

Protocollo:

FASE NAZIONALE

Si da atto che, a conclusione delle rispettive fasi regionali, vengono ammesse alla fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti 2012/2013 le seguenti Società:

| | |
|----------------|--|
| ABRUZZO: | CASALINCONTRADA 2002 di Casalincontrada (CH) |
| BASILICATA: | POL. VIGGIANO di Viggiano (PZ) |
| CALABRIA: | ROCCELLA di Roccella Ionica (RC) |
| CAMPANIA: | VINCENTE CAMPANIA |
| EMILIA R.: | ROLO di Rolo (RE) |
| FRIULI V.G.: | SAN DANIELE di San Daniele del Friuli (UD) |
| LAZIO: | COLLEFERRO di Colleferro (RM) |
| LIGURIA: | FEZZANESE di Fezzano Portovenere (SP) |
| LOMBARDIA: | INVERUNO di Inveruno (MI) |
| MARCHE: | FERMANA di Fermo (FM) |
| MOLISE: | TURRIS SANTA CROCE di S.Croce di Magliano (CB) |
| PIEMONTE V.A.: | PRO SETTIMO E EUREKA di Settimo Torinese (TO) |
| PUGLIA: | AUDACE CERIGNOLA di Cerignola (FG) |
| SARDEGNA: | MURAVERA di Muravera (CA) |
| SICILIA: | TIGER di Brolo (ME) |
| TOSCANA: | SAN DONATO TAVERNELLE di Tavernelle Val di Pesa (FI) |
| C.P.A. TRENTO: | COMANO TERME FIAVE' di Comano Terme (TN) |
| UMBRIA: | VIS TORGIANESE 1928 di Torgiano (PG) |
| VENETO: | UNION RIPPA LA FENADORA di Seren del Grappa (BL) |

In linea con le determinazioni a suo tempo assunte dal Consiglio Direttivo della L.N.D., e nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento della Coppa Italia Dilettanti pubblicato dalla L.N.D. sul C.U. N. 4 del 1° luglio 2012, le squadre predette vengono suddivise in otto raggruppamenti così costituiti:

n° 3 da 3 squadre ciascuno (triangolari)

n° 5 da 2 squadre ciascuno (gare di andata e ritorno)

Le relative composizioni, come dal richiamato C.U. N. 4, pubblicato dalla L.N.D. il 1° luglio 2012, vengono stabilite nel modo seguente:

- Girone A: FEZZANESE – INVERUNO - PRO SETTIMO E EUREKA (triangolare)
Girone B: COMANO TERME FIAVE' – SAN DANIELE – UNION RIPPA LA FENADORA (triangolare)
Girone C: ROLO – SAN DONATO TAVERNELLE (andata e ritorno)
Girone D: FERMANA – VIS TORGIANESE 1928 (andata e ritorno)
Girone E: COLLEFERRO – MURAVERA (andata e ritorno)
Girone F: CASALINCONTRADA - TURRIS SANTA CROCE (andata e ritorno)
Girone G: AUDACE CERIGNOLA – POL. VIGGIANO – VINCENTE CAMPANIA (triangolare)
Girone H: ROCCELLA - TIGER (andata e ritorno)

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

tel. +39 06 32822.1 – fax +39 06 32822.704

lnd@pec.it - info@postalnd.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

Il calendario della manifestazione è stabilito come segue:

| | |
|------------------|--|
| 20 febbraio 2013 | 1 ^a gara triangolari - ottavi andata |
| 27 febbraio 2013 | 2 ^a gara triangolari – ottavi ritorno |
| 6 marzo 2013 | 3 ^a gara triangolari |
| 13 marzo 2013 | quarti andata |
| 20 marzo 2013 | quarti ritorno |
| 10 aprile 2013 | semifinali andata |
| 17 aprile 2013 | semifinali ritorno |
| 24 aprile 2013 | finale |

Ciò premesso si riporta di seguito il programma della prima fase; l'ordine di svolgimento è stato stabilito da apposito sorteggio effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti:

mercoledì 20 febbraio 2013 ore 14.30

Girone A: PRO SETTIMO E EUREKA – FEZZANESE Campo Comunale “R. Valla” Settimo Torinese (TO)

Riposa: INVERUNO

Girone B: COMANO TERME FIAVE’ – UNION RIPPA LA FENADORA Campo Ponte Arche (TN) - sintetico

Riposa: SAN DANIELE

Girone C: ROLO – SAN DONATO TAVERNELLE Campo Comunale B (principale) di Rolo (RE)

Girone D: FERMANA – VIS TORGIANESE 1928 Stadio “Recchioni” – Fermo (FM)

Girone E: COLLEFERRO – MURAVERA Campo “Andrea Caslini” – Colleferro (RM) - sintetico

Girone F: CASALINCONTRADA - TURRIS S.CROCE Campo Comunale di CasalINTRADA (CH) - sintetico

Girone G: POL. VIGGIANO – VINC. CAMPANIA Campo Comunale di Viggiano (PZ)

Riposa: AUDACE CERIGNOLA

Girone H: TIGER – ROCCELLA Campo Comunale di Brolo (ME) - sintetico

mercoledì 27 febbraio 2013 ore 14.30

Girone A: 2^a gara triangolare

Girone B: 2^a gara triangolare

Girone C: SAN DONATO TAVERNELLE - ROLO Stadio di San Donato in Poggio (FI)

Girone D: VIS TORGIANESE 1928 - FERMANA Campo Comunale “F.Braca” – Torgiano (PG)

Girone E: MURAVERA – COLLEFERRO Campo Comunale di Muravera (CA) - sintetico

Girone F: TURRIS S.CROCE - CASALINCONTRADA Campo “Ventimila” –Santa Croce di Magliano (CB) -sintetico

Girone G: 2^a gara triangolare

Girone H: ROCCELLA - TIGER Stadio Comunale di Roccella Ionica (RC) - sintetico

mercoledì 6 marzo 2013 ore 14.30

Girone A: 3^a gara triangolare

Girone B: 3^a gara triangolare

Girone G: 3^a gara triangolare

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'

A) PARTECIPAZIONE CALCIATORI

Alle gare di Coppa Italia Dilettanti possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per le rispettive Società senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima.

Inoltre, come già reso noto con C.U. n° 4 della L.N.D. dell' 1.07.2012, si conferma che nelle gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla Lega Nazionale Dilettanti, che si svolgono in ambito nazionale, le Società hanno l'obbligo di impiegare – sin dall'inizio e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più partecipanti – almeno due calciatori così distinti in relazione alle seguenti fasce d'età:

1 nato dall'1.1.1994 in poi

1 nato dall'1.1.1995 in poi.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

B) SOSTITUZIONI CALCIATORI

Nel corso delle gare di Coppa Italia Dilettanti **è consentita la sostituzione di tre calciatori** secondo quanto previsto dall'art. 74, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C..

C) DISCIPLINA SPORTIVA DELLA FASE NAZIONALE

Per la disciplina sportiva della fase finale della Coppa Italia Dilettanti, si rimanda alle disposizioni contenute nel C.U. N. 45/A della F.I.G.C., pubblicato il 22 agosto 2012.

D) EFFICACIA PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PRECEDENTEMENTE ADOTTATI

Le sanzioni dell'ammonizione inflitte dagli Organi Disciplinari della L.N.D. in relazione alle gare della fase nazionale non sono cumulabili con quelle precedentemente irrogate in occasione della precedente fase gestita dai Comitati.

Dovranno in ogni caso trovare esecuzione le sanzioni di squalifica o inibizione residue dalla fase precedente quella nazionale, nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 22, commi 3 e 6, del C.G.S..

E) ORARI E PROGRAMMAZIONE GARE

Gli orari delle gare sono quelli ufficiali stabiliti all'inizio della stagione dalla L.N.D., salvo variazioni stabilite dalla Segreteria della Lega stessa.

La L.N.D. può disporre d'ufficio lo spostamento ad altra data delle gare in programma, l'inversione di turni di calendario e la variazione del campo di gioco.

F) ARBITRI

Gli arbitri, designati direttamente dall' A.I.A., saranno di regione diversa da quella delle squadre in gara.

Per tutte le gare saranno designati assistenti arbitrali ufficiali.

G) NORME DI SVOLGIMENTO –GRADUATORIE

a) Triangolari

- La squadra che riposa nella prima giornata è stata determinata per sorteggio a cura della Segreteria della L.N.D., così come la squadra che disputa la prima gara in trasferta;
- riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;
- nella terza giornata si svolgerà la gara fra la due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

Per determinare la squadra vincente si terrà conto, nell'ordine:

- a) *dei punti ottenuti negli incontri disputati;*
- b) *della migliore differenza reti;*
- c) *del maggiore numero di reti segnate;*
- d) *del maggior numero di reti segnate in trasferta;*

Persistendo ulteriore parità o nell'ipotesi di completa parità fra le tre squadre la vincente sarà determinata per sorteggio che sarà effettuato dalla Segreteria della Lega Nazionale Dilettanti.

b) Gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta

Risulterà qualificata (o vincente) la squadra che nei due incontri avrà ottenuto il maggior numero di reti nel corso delle due gare.

Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, l'arbitro procederà a fare eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

H) RINUNCIA A GARE

Nel caso in cui una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara verranno applicate nei suoi confronti le sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva (gara persa per 0 - 3). Inoltre la stessa Società verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione; a suo carico sarà altresì applicata la sanzione pecuniaria di minimo 2.000,00 Euro. Verranno anche escluse dal prosieguo della manifestazione le Società che utilizzano calciatori in posizione irregolare a che comunque, si rendono responsabili di fatti in riferimento ai quali viene applicato nei loro confronti l'art. 17 del C.G.S..

I) AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 49, delle N.O.I.F. la squadra di Eccellenza vincitrice della Coppa Italia Dilettanti 2012/2013 - fase nazionale - acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D della stagione sportiva 2013/2014.

Qualora tale squadra avesse acquisito per meriti sportivi il diritto alla partecipazione al predetto Campionato, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione allo stesso sarà riservato all'altra squadra finalista di Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Eccellenza.

Nell'ipotesi, infine, in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, avessero già acquisito per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D viene riservata, nell'ordine e con esclusione di diverse ulteriori assegnazioni:

- a) alla Società vincente di apposito spareggio fra le Società di Eccellenza eliminate nelle gare della fase di semifinale;
- b) alla Società semifinalista soccombente, nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito, per proprio conto, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie D.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al Campionato Nazionale Serie D non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Eccellenza, al termine della stagione sportiva 2012/2013 venga retrocessa nel Campionato di categoria inferiore.

L) MEDICO SOCIALE

Nelle gare della fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti riservata alle Società di Eccellenza, le Società ospitanti hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. E' fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza munita di defibrillatore.

M) ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

"Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara".

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

N) APPLICAZIONE REGOLAMENTI FEDERALI

Per quanto non previsto dal regolamento della Coppa Italia 2012/2013, si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative della F.I.G.C., del Codice di Giustizia e del Regolamento della L.N.D.

+++++

Si rende noto, alle società interessate, che ogni comunicazione, in particolare quelle relative agli eventuali reclami previsti al punto C) del presente Comunicato, devono pervenire al seguente numero di FAX: 06/32822708. La pubblicazione dei Comunicati Ufficiali inerenti lo svolgimento della fase finale della Coppa Italia Dilettanti 2012/2013 avverrà sul sito web della L.N.D. all'indirizzo www.lnd.it.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio